



LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

via Pomposa, 43/A int. B
47924 Rimini (RN)
tel. 0541/1835500 - 4830898
fax 0541/480642
e-mail info@lostudiocommerciale.it
sito web: www.lostudiocommerciale.it

SERVIZIO CIRCOLARI

10/04/2020

EMERGENZA COVID-19 – DECRETO LIQUIDITA' PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICO FINANZIARIA DEL PAESE

Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).
Di seguito una prima analisi delle principali misure previste dal decreto legge.

Sostegno alla liquidità

Le garanzie statali sui prestiti bancari sono un capitolo centrale del decreto Liquidità. Il Capitolo è diviso in due canali di accesso: la società pubblica SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, per le imprese più grandi, e il Fondo centrale di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che riguarda le imprese fino a 499 dipendenti.
I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi in quanto occorre l'autorizzazione della Ue.

Fondo di Garanzia

Il decreto Liquidità potenzia il Fondo di Garanzia, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità per i professionisti e per le aziende fino a 499 dipendenti. Nuove regole vavevoli fino al 31 dicembre 2020 in sostituzione del precedente art.49 del DI "Cura Italia":

- garanzia gratuita concessa dal Fondo senza valutazione del soggetto beneficiario e possibilità di anticipazione dell'erogazione del credito prima della concessione della garanzia stessa;
- importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella;

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confido di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione

- possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoiazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoiato;
- garanzia che può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus;
- estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020; restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;
- zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
- possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;
- potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l'aumento dell'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l'accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l'innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull'ammontare complessivo del portafoglio;
- aiuto concesso all'impresa sotto condizione risolutiva qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

SACE

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
- impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell'intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

Il decreto consente alle banche di avvalersi, solo per questa fase di emergenza, di strumenti semplificati per la sottoscrizione dei contratti in modalità remota. La norma attribuisce "al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta, sia l'efficacia probatoria". Dunque può essere usata la mera posta elettronica non certificata (non necessariamente la Pec). È previsto inoltre anche un regime speciale sia per la consegna del contratto da parte dell'intermediario sia per il diritto di recesso da parte del cliente.

Misure per garantire la continuità delle aziende

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell'emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:

- possibilità in sede di redazione del bilancio di adottare i criteri di funzionamento valutando la continuità dell'impresa alla luce della situazione emergente al 31.12.2019;
- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
- coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società (finanziamento soci), disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono postergati rispetto ai creditori.

Per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:

- le istanze di apertura del fallimento e delle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 saranno considerate improcedibili, ad eccezione di quelle inoltrate dal pubblico ministero;
- è prevista la sterilizzazione del periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);
- viene disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021.

Sono inoltre sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Misure fiscali e contabili

Nel campo fiscale il decreto, in aggiunta alle misure già previste con il "Cura Italia", dispone sia per le imprese che per i professionisti la sospensione del pagamento IVA, ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (non sui redditi da lavoro autonomo), contributi previdenziali ed INAIL:

- per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;
- per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.

Si evidenzia che il calo deve essere calcolato confrontando "mese su mese" (ossia marzo 2020/marzo 2019 per i versamenti del 16.04.2020 e aprile 2020/aprile 2019 per la scadenza del 16.05.2020), e ciò vale anche per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La sospensione dei versamenti indicati si applica, invece, in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Restano invece applicabili le disposizioni di cui all'articolo 61 D.L. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria) qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato/corrispettivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020 con possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a partire dal medesimo mese.

Il termine per i versamenti scadenti per effetto del decreto Cura Italia il 20 marzo scorso è prorogato al 16 aprile (rimessione in termini per i versamenti).

La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni prevista dal decreto "Cura Italia" viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È stabilito che, per gli acconti previsionali delle imposte sui redditi e dell'Irap relativi all'anno di imposta 2020, non saranno dovuti sanzioni ed interessi se lo scostamento sarà inferiore al 20% rispetto a quanto dovuto sulla base delle risultanze in sede di dichiarazione.

Viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Viene modificato il calendario delle scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche solo in alcune casi: nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio; nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l'importo complessivo dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Sono sospesi i termini per le agevolazioni prima casa: il termine di 18 mesi, previsto dalla normativa per trasferire la residenza nel Comune in cui è stata acquistata l'abitazione da adibire a prima casa, è sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020; stessa sospensione per il termine annuale di riacquisto di altra casa per abitazione principale per evitare la decadenza dall'agevolazione nel caso di vendita entro 5 anni dal rogito.

Il decreto liquidità, in aggiunta al precedente decreto "Cura Italia", stabilisce che i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (reddito di ultima istanza), devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva: a tal fine le Casse facenti parte dell'AdEPP hanno deciso di sospendere i pagamenti e di non accogliere più nuove istanze, in attesa delle direttive ministeriali in merito e, molto probabilmente, richiederanno agli iscritti che hanno presentato l'istanza di integrare la domanda con un'autocertificazione in cui attestino di non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

La scadenza per l'invio della Certificazione Unica necessaria alla dichiarazione precompilata è prorogata al 30 aprile.

La norma proroga inoltre espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Giustizia

Con l'attuale decreto viene previsto l'ulteriore spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente:

- il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;
- la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
- la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Settori di rilevanza strategica e obblighi di trasparenza

Tra le norme approvate, al fine di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica si prevede:

- l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica (regolamento europeo n. 452/2019), consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (energia, trasporti, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, robotica, semiconduttori, cyber sicurezza, nanotecnologie, biotecnologie);
- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, vengono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

Cogliamo l'occasione per avvisare la gentile clientela che lo studio rimarrà chiuso al pubblico fino al 3 maggio 2020.

Sarà possibile contattare l'ufficio tramite mail all'indirizzo info@lostudiocommerciale.it.

Diversamente si riceverà SOLO su appuntamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP